



# COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

## PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048  
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

**N° 24 del 28/09/2020**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO,  
TARIFE E RIDUZIONI TARI ANNO 2020.**

L'anno **2020**, addì **ventotto** del mese di **Settembre** alle ore 20,00 , nella sala delle adunanze.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il **Consiglio Comunale**.

All'appello risultano presenti:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenza</b>
MUSATTI PAOLO	Sindaco	SI
BUFFOLI UGO	Consigliere	SI
MUSATI MARCO	Consigliere	NO
GAVAZZI SERGIO	Consigliere	SI
MUSATTI DENNY	Consigliere	SI
GITTI IVAN	Consigliere	SI
GAIA EMANUELA	Consigliere	SI
BERTOLASSI NICOLA	Consigliere	SI
FRANCHI ELENA	Consigliere	SI
RIZZINI UGO	Consigliere	SI
VINATI CLAUDIO	Consigliere	SI
ZANFERLI GLORIA	Consigliere	NO
DELLE FONTANE LUCIA	Consigliere	SI

**Presenti: 11    Assenti: 2**

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Laura Cortesi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, **Dott. Paolo Musatti**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

## **OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, TARIFFE E RIDUZIONI TARI ANNO 2020.**

**Introduce l'argomento l'Assessore Ugo Buffoli** il quale informa che a partire dall'anno in corso è stato modificata la modalità per la determinazione del Piano Finanziario e conseguentemente le tariffe in base alla metodologia ARERA. Il Piano finanziario ammonta a € 510.000,00 e viene modificata la percentuale tra la parte fissa e la parte variabile con un conseguente impatto sulle utenze domestiche e non domestiche.

Informa, inoltre, che è stata fatta un'indagine presso le imprese al fine di verificare le giornate di chiusura durante il corrente anno a causa della pandemia e conseguentemente verrà applicata una riduzione del 25% per un importo complessivo di circa 35.000,00 oltre ad € 15.000,00 circa sulla base delle effettive giornate di inattività.

**Interviene il Consigliere Lucia Delle Fontane** che chiede a quanto ammonta l'aumento.

**L'Assessore Buffoli** precisa che rispetto agli anni scorsi in cui c'era una tariffa minima e una tariffa massima, attualmente le modalità di calcolo sono cambiate.

**Il Consigliere Vinati** evidenzia che le famiglie avranno degli aumenti.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**RICHIAMATI** i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";

- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";

- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";

- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio

integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”;
- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF con cui è stata prevista, l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

DATO ATTO che in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

#### VISTI ALTRESI’

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- il D.L. 34/2020, come convertito in legge ha fissato al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020-2022;

VISTO il Piano Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2020, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR composto dai seguenti elaborati:

- Il PEF considerando il singolo ambito tariffario secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR (ALLEGATO A);
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema dell'Appendice 2 del MTR (ALLEGATO B)
- le dichiarazioni di veridicità come da schema di cui all'Appendice 3 del MTR (ALLEGATO C).

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Monticelli Brusati e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e spazzamento strade come da documentazione trasmessa in data 23/07/2020 prot. n. 5956, in data 04/08/2020 prot. n. 6290 e in data 02/09/2020 prot. 7053, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif;

CONSIDERATO che pur evidenziando il PEF costi efficienti leggermente superiori rispetto ai limiti previsti dall'autorità, l'importo di € 510.907, inteso come limite massimo della crescita tariffaria secondo l'MTR, è capiente per soddisfare gli accordi intrapresi con i soggetti gestori e il complesso dei costi CARC;

DATO ATTO inoltre, che i costi efficienti, così come rappresentati, scontano una particolare forma di provento che il Comune di Ome (BS) riconosce al comune di Monticelli Brusati a titolo di quota parte per la gestione "consociata" dell'Isola Ecologica ammontante, per l'anno 2018, ad € 83.285,87;

PRESO ATTO della deliberazione di ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/200/R/rif recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

DATO ATTO che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, dispone che dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;

RICHIAMATA, inoltre, la delibera ARERA n.158 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" che interviene definendo, tra l'altro, un meccanismo piuttosto complesso per la determinazione delle riduzioni del prelievo sulla TARI che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

PRESO ATTO che le agevolazioni previste nella deliberazione dell'Autorità si traducono in interventi di riduzione della quota variabile della tariffa che dovranno essere quantificate da parte dell'amministrazione comunale in analogia alle indicazioni della delibera n. 158/2020 citata, utilizzando le ulteriori possibilità concesse dalle norme attuali agli EE.LL. in merito alla definizione ed approvazione di agevolazioni e riduzioni e nello specifico l'art.1 comma 660 della legge 147/2013;

RITENUTO che, avvalendosi della facoltà contemplata all'art.1 comma 660 della legge 147/2013, le agevolazioni possano essere determinate attraverso un calcolo dell'entità della riduzione della quota variabile di ciascuna utenza coinvolta effettuato "a valle" della determinazione tariffaria evitando, in tal modo, l'effetto, peraltro non prescritto da ARERA, di dover ricalcolare tutte le tariffe "in equilibrio" cioè assicurando automaticamente l'invarianza del gettito acquisibile (andando quindi a non gravare sulle altre categorie tariffarie non interessate dalle agevolazioni);

RICHIAMATO l'Art. 53 "RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE" che al comma 2, prevede che la Giunta Comunale possa, con proprio atto, stabilire forme di contribuzione per le utenze non domestiche gravate da incrementi tariffari;

RITENUTO PERTANTO, in analogia alla delibera n. 158/2020 dell'Autorità, e a quanto consentito dal regolamento comunale, applicare una riduzione pari al 25% della parte variabile alle categorie individuate, sulla base dei codici ATECO PRIMARI, nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 (riduzioni obbligatorie e facoltative) allegate alla predetta delibera, per un importo massimo di € 35.000,00 che verrà finanziato con fondi di bilancio;

RITENUTO ALTRESI' opportuno prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA, da calcolare sulle quote fissa e variabile della tariffa e rapportandole agli effettivi giorni di chiusura delle utenze non domestiche, permettendo in tal modo all'Amministrazione Comunale di assolvere all'importante funzione di contribuire, seppure in misura minima, alla salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;

DATO ATTO che tale ulteriore agevolazione viene determinata in un importo massimo di €. 15.000,00 finanziato con fondi di bilancio;

VISTA l'allegata validazione del piano finanziario (ALLEGATO D), pervenuta al protocollo comunale in data 25/09/2020 numero 7878, sottoscritta in data 24.09.2020 dal responsabile della validazione dottor Mauro Sanzani di C.O.S.E.A Consorzio servizi ambientali, al quale il Comune di Monticelli Brusati ha dato incarico, con determinazione del responsabile dell'area Economica, tributaria e Finanziaria numero 170 del 28/07/2020;

VISTO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. e delle sue componenti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 25.07.2014;

CONSIDERATO che il nuovo tributo, pur avendo natura tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che:

- ✓ la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- ✓ la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- ✓ Richiamato il comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 in base al quale, a partire del 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

APPURATO che le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

VISTO l'art. 57-bis, comma 1, del D.L. 124/2019 che proroga ulteriormente la deroga introdotta dal comma 652 della Legge 147/2013 di prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

DATO atto che il Comune si è avvalso di questa possibilità;

DATO ATTO che in data 08.02.2018 sono state pubblicate le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (fabbisogni standard);

CONSIDERATO che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc, kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivo del piano finanziario, viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche (compresa la tariffa giornaliera) indicate nell'allegato E, prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati;

VISTA la necessità di approvare i sopramenzionati documenti e modifiche ;

DATO ATTO che la TARI è gravata dalla quota di addizionale da versare alla Provincia di Brescia, pari al 5% della tariffa stessa;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al rilascio del parere di regolarità contabile;

CON voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Vinati, Rizzini e Delle Fontane) espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2020, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR composto dai seguenti elaborati:

- Il PEF considerando il singolo ambito tariffario secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR (ALLEGATO A);
  - la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema dell' Appendice 2 del MTR (ALLEGATO B)
  - le dichiarazioni di veridicità come da schema di cui all' Appendice 3 del MTR (ALLEGATO C).
- 3) di trasmettere mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
  - 4) Di dare atto che sarà applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella per le banche e per gli istituti di credito;
  - 5) Di prevedere ed approvare le seguenti misure agevolative inerenti le utenze non domestiche:
    - in analogia alla delibera n. 158/2020 dell'Autorità, applicare una riduzione pari al 25% della parte variabile alle categorie individuate, sulla base dei codici ATECO PRIMARI, nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 (riduzioni obbligatorie e facoltative) allegate alla predetta delibera, per un importo massimo di € 35.000,00 che verrà finanziato con fondi di bilancio;
    - prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA, da calcolare sulle quote fissa e variabile della tariffa e rapportandole agli effettivi giorni di chiusura delle utenze non domestiche;
  - 6) Di precisare che tali riduzioni per un importo massimo di € 50.000,00 trovano copertura finanziaria nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) del bilancio di previsione 2020-2022 esercizio finanziario anno 2020 che presenta la necessaria disponibilità
  - 7) Di approvare le tariffe relative all'anno 2020 (ALLEGATO E) e di precisare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2020;
  - 8) Di precisare altresì che le tariffe TARI per l'anno 2020, come sopra approvate, si intendono al netto dell'addizionale provinciale che per l'anno 2020 è pari al 5% della tariffa stessa;
  - 9) Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione e assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
  - 10) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TARI, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le

indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

- 11) Di dichiarare , con separata votazione favorevole n.8, astenuti n. 3 (Vinati, Rizzini e Delle Fontane) espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : **ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, TARIFFE  
E RIDUZIONI TARI ANNO 2020.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Monticelli Brusati, li 25/09/2020

Il Responsabile Area Finanziaria

Elena Inselvini

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Monticelli Brusati, li 25/09/2020

Il Responsabile Servizi Finanziari

Elena Inselvini

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Dott. Paolo Musatti

Il Segretario Comunale  
Laura Cortesi

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 05/10/2020, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune.

Il Segretario Comunale  
Laura Cortesi

---